

MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

DICEMBRE 2011

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice de Tribunale di Varese

Sommario

Competenza e Giurisdizione.....	1
Contratti e Obbligazioni	2
Danno alla Persona	2
Dati Personali.....	3
Famiglia	3
Fatti Illeciti.....	3
Minori	5
Processo Civile	5
Responsabilità Medica	7
Unione Europea	7

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

CLAUSOLA "TUTTE LE CONTROVERSIE INERENTI AL CONTRATTO" - CONTENUTO E CONTROVERSIE INCLUSE

Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza 25 novembre 2011, n. 24906 (Pres. vittoria, rel. Segreto)

La clausola con la quale le parti di un contratto demandino ad un foro convenzionale "tutte le controversie inerenti il contratto", e non già le sole controversie "fondate sul" o "scaturenti dal" contratto, deve essere interpretata nel senso che attraverso essa le parti abbiano inteso derogare alla competenza ordinaria sia per le controversie in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri. Ne consegue che ove una delle parti invochi contro l'altra tanto la responsabilità aquiliana quanto quella contrattuale, fondandole ambedue sui medesimi fatti materiali, resta devoluta alla competenza del foro convenzionale sia l'azione contrattuale, sia quella extracontrattuale.

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

NULLITÀ DEL CONTRATTO – RILIEVO D'UFFICIO – IN CASO DI DOMANDA DI ADEMPIMENTO – ANCHE IN CASO DI DOMANDA DI RISOLUZIONE, RESCISSIONE, ANNULLAMENTO – CONTRASTO DI GIURISPRUDENZA – REMISSIONE ALLE SEZIONI UNITE

Cass. Civ., sez. I, ordinanza 28 novembre 2011, n. 25151 (Pres. Carnevale, rel. De Chiara)

Rinvenendosi un contrasto di orientamenti, consapevole ma non ancora composto, sulla questione se sia ammesso il rilievo officioso della nullità del contratto soltanto quando sia stata formulata la domanda di esatto adempimento, oppure anche allorché sia stata proposta la domanda di risoluzione, annullamento o rescissione del contratto, va disposta la rimessione degli atti al primo Presidente, per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

CONTRATTI AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA – PRINCIPIO DELLA NON RETROATTIVITÀ DELLA RISOLUZIONE – DIRITTO AL COMPENSO PER LA PRESTAZIONE GIÀ ESEGUITA, NONOSTANTE LA RISOLUZIONE – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. III, sentenza 6 dicembre 2011 n. 26199 (Pres. Amatucci, rel. Amendola)

Il principio della non retroattività della risoluzione, rispetto ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, non può non implicare, relativamente alle prestazioni già eseguite, la conservazione del diritto di ricevere la controprestazione, nonostante la risoluzione del vincolo negoziale, di talché per tali contratti il valore abdicativo della domanda di risoluzione, rispetto alla domanda di adempimento, secondo le previsioni dell'art. 1453 secondo comma cod. civ., va circoscritto a quella sola parte del rapporto per la quale è logicamente configurabile una scelta, su un piano di alternatività, fra risoluzione ed adempimento, mentre è inestensibile a quella parte che rimane ope legis insensibile alla vicenda risolutiva, perché adempimento, sia pure di uno solo dei contraenti, vi è stato.

DANNO ALLA PERSONA

CAPACITÀ LAVORATIVA – CRITERI – RIGUARDO AL MINORE

Cass. Civ., sez. III, sentenza 30 novembre 2011, n. 25571 (Pres. Filadoro, rel. Carleo)

Il danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza, di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica, di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (così Cass. n. 10074/2010). La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno (ex plurimis Cass. civ., Sez. 3[^], 14/12/2004, n. 23291). Ove occorra valutare il lucro cessante di un minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o che si stanno portando a termine (in tal senso, tra le varie cfr. Cass. 2 ottobre 2003, n. 14678).

DANNO ALLA PERSONA DA FATTO ILLECITO – CALCOLO DEL DANNO ALL'ATTUALITÀ – RIVALUTAZIONE E INTERESSI – MODALITÀ DI CALCOLO

Cass. Civ., sez. III, sentenza 30 novembre 2011, n. 25571 (Pres. Filadoro, rel. Carleo)

Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata con riferimento ai valori monetari esistenti alla data della liquidazione, non occorre tener conto della svalutazione verificatasi a partire dal giorno dell'insorgere del danno, essendo dovuto al danneggiato soltanto il risarcimento del mancato guadagno (o lucro cessante) provocato dal ritardo nella liquidazione. Tale risarcimento può avvenire attraverso la liquidazione di interessi ad un tasso stabilito dal giudice del merito valutando tutte le circostanze del caso, ma gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata, perché la somma dovuta - il cui mancato godimento va risarcito - va aumentata gradualmente nell'intervallo di tempo occorso tra la data del sinistro e quella della liquidazione. Inoltre, sull'importo liquidato all'attualità della data della

pronuncia possono essere riconosciuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura degli interessi al tasso legale sulla minor somma che ne avrebbe costituito l'equivalente monetario alla data di insorgenza del credito (coincidente con quella dell'evento dannoso), ovvero mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità ma ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo di tempo da considerare, ovvero attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato anno per anno dalla data dell'illecito" (Cass. n. 3931/2010).

DATI PERSONALI

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER L'UTILIZZO NEL PROCESSO – AL FINE DI DIFENDERE IL PROPRIO DIRITTO – VIOLAZIONE DELLA PRIVACY – NON SUSSISTE

*Cass. Pen., sez. III, sentenza
29 settembre 2011, n. 35296*

In tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 7, 24, 46 e 47, quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo. La produzione in giudizio, dunque, di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza. La facoltà di difendersi in giudizio utilizzando gli altrui dati personali va tuttavia esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d). (Nel caso di specie, l'imputata aveva correttamente proposto ricorso di ricusazione portando a corredo della sua legittima istanza il rapporto di amicizia del suo avversario con il giudice e le ragioni della loro lunga e risalente frequentazione: quindi, solo sotto quest'ultimo

profilo poteva darsi ingresso alla censura della presunta mancanza di correttezza, pertinenza e non eccedenza dei dati forniti nell'economia del suo ricorso)

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - UTILIZZO DEI DATI MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROCESSUALE – VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PRIVACY – NON SUSSISTE

*Cass. Pen., Sez. Un., sentenza
8 febbraio 2011, n. 3034*

In tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi del D.Lgs. n. 193 del 2003, artt. 7, 24, 46 e 47 (c.d. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benché anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy. (Principio affermato dalla Suprema Corte con riguardo alla condotta della parte che aveva notificato l'ordine di esibizione dato dal giudice istruttore ed alcuni verbali d'udienza in collegamento con lo stesso ordine, anche in assenza del consenso del titolare dei dati riportati nei predetti atti).

FAMIGLIA

FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE MINORE DI SEDICI ANNI GIÀ RICONOSCIUTO DA UN GENITORE - RIFIUTO DI CONSENSO OPPOSTO DA QUEST'ULTIMO - PROCEDIMENTO DIRETTO AD OTTENERE SENTENZA CHE TENGA LUOGO DEL CONSENSO MANCANTE - NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE AL MINORE, AFFINCHÉ SIA "AUTONOMAMENTE RAPPRESENTATO E DIFESO IN GIUDIZIO" - ESCLUSIONE IN BASE ALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ, SECONDO CUI IL MINORE INFRASEDICENNE NON ASSUME QUALITÀ DI PARTE.

Corte cost., sentenza 10 novembre 2011 n. 301 (Pres. Quaranta, est. Criscuolo)

Anche per la fattispecie prevista dall'art. 250, quarto comma, cod. civ., il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può procedere alla nomina di un curatore speciale, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 cod. proc. civ., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace.

FATTI ILLECITI

CONCORSO DEL DANNEGGIATO NEL FATTO ILECITO DEL DANNEGGIANTE – CONCORSO EX ART. 1227 COMMA I C.C. - RILEVANZA DEI COMPORTAMENTI OMISSIVI - SUSSISTE

Cass. Civ., sez. Un., sentenza 21 novembre 2011 n. 24406 (Pres. Vittoria, rel. Segreto).

Al fine di integrare la fattispecie di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non è solo quello tenuto in violazione di una norma di legge, ma anche più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza, se l'inerzia abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno. Non può quindi condividersi il principio rigido di Cass. 30/09/2008 n. 24320, secondo cui il concorso del fatto colposo del danneggiato, che ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. esclude o limita il diritto al risarcimento, non può essere invocato allorché la vittima del fatto illecito abbia omissivo di rimuovere tempestivamente una situazione pericolosa creata dallo stesso danneggiante, dalla quale - col concorso di ulteriori elementi causali - sia derivato il pregiudizio del quale si chiede il risarcimento. Anche in questo caso il giudice del merito dovrà valutare se il comportamento omissivo tenuto dal danneggiato, rilevante sotto il profilo eziologico, sia stato connotato da colpa, sia pur generica, nei termini sopra detti.

CONCORSO DL DANNEGGIATO AL VERIFICARSI DEL FATTO ILECITO DEL DANNEGGIANTE – CONCORSO EX ART. 1227 COMMA I C.C. - PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ – NON SUSSISTE – ESPRESSIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAUSALITÀ – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. Un., sentenza 21 novembre 2011 n. 24406 (Pres. Vittoria, rel. Segreto)

La regola di cui all'art. 1227, c. 1, cc. non è espressione del principio di autoreponsabilità, ravvisandosi piuttosto un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile. Pertanto la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato.

ILLECITO OMISSIVO – IN PRESENZA DI UN OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO – POSSIBILITÀ CHE L'OBBLIGO DERIVI ANCHE DA UNA SPECIFICA SITUAZIONE CHE ESIGA UNA DETERMINATA ATTIVITÀ A TUTELA DI UN DIRITTO ALTRUI E NON SOLO DA UA ESPLICITA PREVISIONE DI LEGGE - SUSSISTE

Cass. Civ., sez. Un., sentenza 21 novembre 2011 n. 24406 (Pres. Vittoria, rel. Segreto)

In tema di illecito omissivo, un obbligo giuridico di impedire l'evento può derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui (così le Sezioni Unite Cass. Civ., sez. Un., sentenza 21 novembre 2011 n. 24406 che aderiscono all'indirizzo giurisprudenziale enunciato da Cass. 8.1.1997, n. 72; Cass. 14.10.1992, n. 11207; Cass. 29/07/2004, n.14484; Cass. 23/05/2006, n. 12111): si tratta di una interpretazione che si appalesa più conforme al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., nonché al dovere di comportamento secondo correttezza, che attiene anche alla fase genetica dell'obbligazione (art. 1175 c.c.) (indicazioni in questo senso emergono già da Cass. S.U. n. 576 del 2008). Già solo rapportando tale interpretazione del nesso causale da comportamento omissivo alla situazione in

cui tale condotta dannosa è dello stesso danneggiato, deve ritenersi che questi è tenuto ad attivarsi per evitare che si verifichi un evento lesivo in suo danno, secondo comuni principi di diligenza.

**RESPONSABILITÀ DEI GENITORI – ART. 2048 C.C. –
PREUPPOSTI PER LA RESPONSABILITÀ – ONERE DELLA
PROVA E PROVA LIBERATORIA**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 6 dicembre 2011
n. 26200 (Pres. Amatucci, est. Vivaldi).*

I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, sia nel poterdovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, sia anche, e soprattutto, nell'obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. 13.3.2008 n. 7050; Cass. 20.10.2005 n. 20322; cass. 11.8.1997 n. 7459). La norma dell'art. 2048 c.c. è costruita in termini di presunzione di colpa dei genitori (o dei soggetti ivi indicati). In relazione all'interpretazione di tale disciplina, quindi, è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa desumibile dalla norma, offrano, non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (e ciò perché si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere ed all'indole del minore (c. anche Cass. 14.3.2008, n. 7050). Inoltre, l'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su di un minore, può essere ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 c.c. (Cass. 7.8.2000 n. 10357).

**RESPONSABILITÀ DEI GENITORI – ART. 2048 C.C. –
BALANCING TEST**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 6 dicembre 2011
n. 26200 (Pres. Amatucci, est. Vivaldi).*

L'art. 2048 c.c. è il frutto di un bilanciamento di interessi contrapposti (balancing test) che, nel complesso giudizio sulla responsabilità per i danni ingiusti alla persona, intende allocare il rischio sul danneggiante, con le conseguenze che ne derivano.

MINORI

**FILIAZIONE - DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ -
TERMINE DI DECADENZA PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE -
SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA QUANDO LA PARTE
INTERESSATA A PROMUOVERE L'AZIONE [NELLA SPECIE, IL
MARITO] SI TROVI IN STATO DI INCAPACITÀ NATURALE -
MANCATA PREVISIONE**

*Corte cost., sentenza 21 novembre 2011 n.
322 (Pres. Quaranta, est. Grossi)*

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 245 del codice civile, nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine indicato nell'art. 244 cod. civ. è sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacità naturale. Ovviamente, rispetto alla esigenza di individuare se, quando e per quanto tempo il soggetto non abbia avuto coscienza dei fatti in presenza dei quali sorge il suo potere di agire, va precisato che – seppure la previsione di cui alla norma in esame è connotata, sul piano probatorio, da una presunzione ex lege di mancata conoscenza (da intendersi quale assenza di consapevolezza dei relativi presupposti e cause, nonché di rappresentazione cosciente delle conseguenze) dei presupposti costitutivi dell'azione in esame da parte dei soggetti che siano stati dichiarati interdetti e finché dura lo stato di interdizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 431 cod. civ. – l'estensione della garanzia della sospensione varrà evidentemente solo per quegli incapaci

naturali rispetto ai quali (non già sulla base di una presunzione, bensì in ragione delle prove offerte, acquisite e valutate dal giudice) sia stato accertato che versino in uno stato di grave abituale infermità mentale, ossia che sussistano quei medesimi presupposti richiesti dall'art. 414 cod. civ. per la dichiarazione di interdizione, e fino a quando sia stato ugualmente provato (ove nel frattempo non si sia pervenuti autonomamente ad una dichiarazione di interdizione) il venir meno dello stato di incapacità. La qual cosa comporta che, come d'altronde previsto per l'interdetto, anche per l'incapace naturale – che non può, ovviamente, avvalersi dell'azione del tutore – varrà la medesima regola della corrispondenza della durata della sospensione della decorrenza del termine alla situazione di effettiva incapacità del soggetto che ne beneficia.

PROCESSO CIVILE

**ONERE DI CONTESTAZIONE – ART. 167 C.P.C. -
INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA –
ESIGENZA DI CONTESTAZIONE SPECIFICA – SUSSISTE**

*Cass. civ., sez. III, sentenza 18 maggio 2011
n. 10860 (Pres. Massera, rel. Carluccio)*

Ai sensi dell'art. 167 c.p.c., la mancata presa di posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso, comporta di per sé una linea di difesa incompatibile con la negazione della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio.

ONERE DI CONTESTAZIONE – TEMPESTIVITÀ - SUSSISTE

*Cass. civ., sez. III, sentenza 18 maggio 2011
n. 10860 (Pres. Massera, rel. Carluccio)*

Il potere di contestazione, concorrendo con quello di allegazione nell'individuazione del thema decidendum e probandum, soggiace agli stessi limiti preclusivi di quest'ultimo, costituiti dall'udienza di trattazione, di cui agli artt. 183 e 420, per il processo del lavoro.

**ONERE DI CONTESTAZIONE – PRINCIPIO DEL GIUSTO
PROCESSO – RAGIONEVOLE DURATA - ESIGENZA DI
CONTESTAZIONE SPECIFICA – FONDAMENTO – GIUDIZI
INSTAURATI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA
LEGGE 69/2009 CHE HA MODIFICATO L'ART. 115 C.P.C.**

*Cass. civ., sez. III, sentenza 18 maggio 2011
n. 10860 (Pres. Massera, rel. Carluccio)*

Se fosse sufficiente una contestazione generica e di stile affinché l'attore sia tenuto a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, dovremmo concludere che, in questo caso, non opererebbe l'onere di contestazione tempestiva. Onere che si fonda su tutto il sistema processuale. A tal fine rilevano: il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti; il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (Cass. 13 giugno 2005, n. 12636). Inoltre, l'attore che non volesse correre il concreto rischio del rigetto della domanda allegherebbe la sussistenza di tutti i requisiti e articolerebbe sugli stessi le relative prove, con conseguente incidenza sulla rapida definizione del giudizio, indipendentemente da una effettiva contestazione della controparte.

**LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL CTU – SOGGETTI
DIVERSI O CRITERI DI NATURA DIVERSA – LIQUIDAZIONE
DI SEPARATI COMPENSI – SUSSISTE**

*Cass. civ., sez. II, sentenza 17 novembre 2011
n. 24096 (Pres. Oddo, rel. Bucciante)*

La contestualità dell'incarico, che in una causa viene conferito al consulente tecnico di ufficio, non esclude che egli abbia diritto a essere separatamente remunerato per le risposte date ai quesiti rivoltigli, se questi implicano la necessità di indagini eterogenee, da svolgere su oggetti e con criteri di natura diversa (v., per tutte, Cass. 23 marzo 2007 n. 7186).

**COMPENSAZIONE DELLE SPESE – OBBLIGO DI
MOTIVAZIONE – SUSSISTE**

*Cass. civ., sez. VI, sentenza 9 dicembre 2011
n. 10860 (Pres. Preden, rel. Di Stefano)*

Le spese di lite non possono essere compensate, anche solo parzialmente, per “motivi di opportunità”. Ogni volta che si dispone la compensazione è necessario un adeguato supporto motivazionale, con il limite che le spese non possono mai essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

**PROCEDIMENTO SOMMARIO – OGGETTO – PROCEDIMENTI
DINANZI AL GIUDICE DI PACE – ESCLUSIONE**

*Cass. Civ., sez. II, ordinanza 11 novembre
2011, n. 23691 (Pres. Bianchini, rel. Scalisi)*

Il procedimento sommario previsto dagli artt. 702 bis e seguenti cod. proc. civ. può essere applicato esclusivamente nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con la conseguente esclusione, tra le altre, delle controversie di competenza del giudice di pace.

**PROVA TESTIMONIALE – TESTIMONIANZA DEL CONIUGE –
IN COMUNIONE LEGALE – ART. 246 C.P.C. -
APPLICABILITÀ – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 6 dicembre 2011,
n. 26205 (Pres. Filadoro, rel. D'Amico)*

Se nelle liti fra privati l'uguaglianza delle armi implica l'obbligo di offrire a ciascuna parte litigante la possibilità di presentare le sue prove in condizioni che non la pongano in una situazione di netto svantaggio in rapporto al suo avversario è chiaro che consentire la testimonianza del coniuge in comunione di beni con una delle parti non sarebbe affatto equo costituendo invece un vantaggio per la parte coinvolta. L'art. 246 c.p.c. non prevede tanto l'incapacità a testimoniare del coniuge in comunione di beni, ma esprime un principio di carattere generale secondo cui non possono essere assunte come testimoni

persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. Non è dunque la qualità di coniuge a rendere incapace di testimoniare bensì l'esistenza di un interesse nella causa. E non è irragionevole l'equiparazione alle parti dei soggetti portatori di interessi assimilabili a quelli delle parti stesse. Pertanto, avendo il coniuge un interesse giuridico all'esito della causa, lo stesso non può essere chiamato a testimoniare.

**NOTIFICAZIONE DI UN ATTO A PERSONA GIURIDICA – CON
LE MODALITÀ PREVISTE DAGLI ARTT. 140 E 143 C.P.C. -
ESCLUSIONE – ART. 145 C.P.C.**

*Cass. Civ., sez. VI, 13 settembre 2011, n.
18762 (Pres. Plenteda - Est. Zanichelli)*

È valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purchè mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale; l'art. 145 cod. proc. civ., infatti, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli art. 140 e 143 cod. proc. civ., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale, che aveva ritenuto nulla la notificazione dell'avviso dell'udienza della fase prefallimentare effettuata alla società debitrice a mezzo dell'ufficiale postale, il quale, non avendo trovato alcuna persona idonea a ricevere il plico presso la sede della società, aveva provveduto al suo deposito presso l'ufficio postale ed all'avviso relativo con lettera raccomandata).

RESPONSABILITÀ MEDICA

**ATTESTAZIONI CONTENUTE NELLA CARTELLA CLINICA
REDATTA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA PUBBLICA –
SPECIALE REGIME EX ART. 2699 C.C.**

*Cass. civ., sez. III, sentenza 30 novembre
2011 n. 25568 (Pres. Filadoro, rel.
Amendola)*

In conseguenza della natura di certificazione amministrativa delle attestazioni contenute nella cartella clinica redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, l'applicazione dello speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. cod. civ. è circoscritta alle sole trascrizioni concernenti le attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre ne sono escluse le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essa contenute (confr. Cass. civ. 12 maggio 2003, n. 7201; Cass. civ. 27 settembre 1999, n. 10695).

1 e 2, della legge n. 117/88, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado.

UNIONE EUROPEA

INADEMPIMENTO DI UNO STATO – PRINCIPIO GENERALE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI STATI MEMBRI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE DA PARTE DI UN LORO ORGANO GIURISDIZIONALE DI ULTIMO GRADO – ESCLUSIONE DI QUALSIASI RESPONSABILITÀ DELLO STATO PER INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO O PER VALUTAZIONE DI FATTI E PROVE DA PARTE DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE DI ULTIMO GRADO – LIMITAZIONE, DA PARTE DEL LEGISLATORE NAZIONALE, DELLA RESPONSABILITÀ DELLO STATO AI CASI DI DOLO O COLPA GRAVE DELL'ORGANO GIURISDIZIONALE MEDESIMO

*Corte Giust. UE, sez. III, sentenza 24
novembre 2011, causa 379-10*

Escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o di valutazione di fatti e prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo, e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2, commi